Allegato 1

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Parti Contraenti

* 1. Il Cliente, identificato nei dati riportati nella Conferma d’Ordine, è un soggetto facente parte del gruppo societario diretto da Made to Stay srl unipersonale e si avvale anche di Fornitori esterni per l’erogazione dei propri servizi.
  2. Il Fornitore è identificato mediante i dati riportati nella Conferma d’Ordine, debitamente compilate in ogni sua parte, e sottoscritta.
  3. Le parti agiscono come soggetti indipendenti ed autonomi, senza alcun vincolo di subordinazione reciproca.

1. Informazioni generali
   1. Fatto salvo quanto eventualmente previsto nella Conferma d’Ordine sottoscritta, le Condizioni Generali di seguito esposte costituiscono l'insieme completo delle norme che regolano i rapporti contrattuali che intercorrono tra il Cliente ed il Fornitore. Il presente documento, unitamente alle condizioni particolari richiamate nelle singole Conferme D’Ordine, sostituiscono integralmente eventuali altri diversi ed ulteriori accordi intervenuti in precedenza tra le parti sul medesimo oggetto.
2. Divieto di cessione del contratto e incaricati
   1. Né il presente Accordo né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.
   2. Il Fornitore per l’esecuzione della prestazione di cui in Conferma d’Ordine può incaricare dei terzi per l’esecuzione anche parziale della fornitura solo ed esclusivamente con la preventiva autorizzazione scritta del Cliente. Il Fornitore rimane responsabile dell’intera prestazione, ha l’obbligo di comunicare per iscritto i nominativi degli incaricati al Cliente, e si assicura che gli Incaricati siano soggetti ai medesimi obblighi previsti nelle presenti Condizioni Generali.
3. Proprietà intellettuale
   1. Con “Opere” si intende ogni contenuto grafico, multimediale, testuale, nonché codici sorgente, script e ogni altro risultato tangibile nati nell’esecuzione della collaborazione tra il Cliente e il Fornitore.
   2. I diritti d’autore di natura patrimoniale delle opere rimangono interamente ed esclusivamente in capo al Cliente senza limiti di tempo e di utilizzo. È quindi vietata al Fornitore la distribuzione, la vendita, la diffusione delle opere verso terzi senza il previo consenso scritto del Cliente.
   3. La versione aperta e modificabile delle Opere, se non consegnata al Cliente, dovrà essere conservata dal Fornitore per cinque anni dalla loro realizzazione.
   4. Nella creazione delle opere il Fornitore è tenuto a non violare licenze di terzi e ad assicurarsi che il materiale utilizzato sia di provenienza lecita e non infranga i diritti di proprietà intellettuale di altri soggetti.
4. Accordo di riservatezza
   1. Con il termine “Informazioni Confidenziali” devono intendersi, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n.30, tutte le informazioni comunicate al Fornitore dal Cliente o dai Clienti del gruppo Made to Stay, o dal Fornitore apprese in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualunque altra forma intelligibile, in conseguenza o per effetto delle attività concordate nella Conferma d’Ordine.
   2. Il Fornitore si obbliga:
      1. a garantire la riservatezza sulle informazioni confidenziali ai senti del precedente art.5.1 del presente accordo nonché a utilizzarle esclusivamente per il limitato scopo specificato nella Conferma d’Ordine, non potendo pertanto in alcun caso farne uso differente; si obbliga inoltre a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (Società, enti, persone fisiche) né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenti le informazioni confidenziali o parte delle stesse, se non con il preventivo consenso del Cliente. Gli obblighi di cui sopra previsti dovranno anche esercitarsi con riferimento, ma non limitatamente, a quei dati, informazioni e documenti che il Cliente avrà espressamente qualificato come segreti o riservati;
      2. ad agire al fine di prevenire la divulgazione delle informazioni riservate e a sottoporle alle misure di sicurezza con le quali è solita trarre le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quelle riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore;
      3. a mantenere riservato e confidenziale anche il contenuto del presente accordo che non dovrà essere divulgato a terzi senza il preventivo accordo scritto del Cliente.
   3. Con il presente accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo al Fornitore alcuna licenza, altro diritto d’uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dal Cliente o dai Clienti del gruppo Made to Stay che rimangono, pertanto, di proprietà di quest’ultima o dei suoi Clienti.
   4. Ciascuna delle Parti si obbliga sin d’ora ad agire in modo che la divulgazione delle informazioni confidenziali rivelate nell’ambito del presente Accordo non violi leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi. Ciascuna delle parti deve tenere indenne l’altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal mancato rispetto di questo obbligo.
   5. Il vincolo di riservatezza previsto dal presente accordo durerà fino a quando le informazioni confidenziali ai sensi dell’art.5.1, non siano venute note alla generalità degli operatori del settore. Quando uno o più elementi costituenti le informazioni confidenziali diventi noto, il vincolo di segretezza rimane comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti. Tale vincolo potrà quindi operare anche in epoca successiva alla cessazione dell’accordo di cui in Conferma d’Ordine.
   6. Il Fornitore è tenuto, su semplice richiesta scritta dal Cliente, a restituire prontamente a quest’ultima o a distruggere ogni e qualsivoglia documento (anche elettronico) connesso al presente accordo.
5. Clausola di non concorrenza
   1. Per tutta la durata del presente accordo, e per i dodici mesi successivi alla conclusione dello stesso, lo svolgimento delle prestazioni previste in Conferma d’Ordine a favore dei Clienti del gruppo Made to Stay da parte del Fornitore sono consentite esclusivamente per conto e nell'interesse del Cliente.
6. Clausola penale
   1. La violazione degli obblighi contrattuali obbligherà il Fornitore al versamento a favore del Cliente di una penale pari a due volte l’importo totale concordato nella Conferma d’Ordine oggetto della violazione. È fatta salva ogni altra azione prevista dalla vigente normativa da parte del Cliente o dei suoi danti causa.
7. Recesso
   1. Quando non diversamente previsto dalla Conferma d’Ordine, nei contratti di durata superiore a tre mesi, stipulati in base alle presenti Condizioni Generali, è richiesto al Fornitore un preavviso scritto di recesso dal contratto di trenta giorni.
8. Manleva e foro competente
   1. La Fornitore manleva il Cliente da ogni responsabilità di carattere patrimoniale in cui, nell’ambito del presente accordo, quest’ultima dovesse incorrere in conseguenza del comportamento della Fornitore.
   2. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà risolta mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il suo Regolamento, alla quale è demandata la nomina dell’Arbitro unico.
9. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
   1. Il Cliente realizza saltuariamente riprese fotografiche e audiovisive relative ad alcune attività che svolge (come immagini di backstage, riprese di eventi aziendali etc.) allo scopo di condividerle sul proprio sito, sui propri social network e/o suoi propri canali di comunicazione interna (a titolo di esempio, chat, newsletter interna etc.). Nella realizzazione di tali materiali audiovisivi potrà essere ritratto il Fornitore, che accetta di essere ripreso. L’uso dei materiali verrà effettuata in modo da non pregiudicare l’onore, la reputazione e la dignità personale del Fornitore.
   2. Il Fornitore autorizza il Cliente, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti internet e sui canali social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione interna all’azienda, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Azienda e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
   3. Il Fornitore mantiene il diritto a richiedere e ottenere l’eliminazione delle immagini che lo ritraggono dai canali sui quali sono stati pubblicati, ma rinuncia espressamente ad ogni diritto di esaminare ed approvare preventivamente gli eventuali materiali di comunicazione che verranno prodotti.
   4. Il Fornitore dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato nei confronti del Cliente e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato.